

COMUNE DI ARENZANO
Provincia di Genova

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
E
FORNITURA ACQUA POTABILE

CAPO I

TITOLO I

GENERALITA'

ARTICOLO 1

Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fognatura

Il Comune ha la gestione diretta ed esclusiva del servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale e provvede alla conservazione e manutenzione dell'acquedotto nelle forme di legge.

La fornitura dell'acqua e' disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 2

Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura d'acqua e' di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore ed eccezionalmente a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per bocche a incendio.

ARTICOLO 3

Tipo di forniture

Le forniture si distinguono in:

- a/ forniture per uso pubblico
- b/ forniture per uso privato.

Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti .

ARTICOLO 4

Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato, salvo il caso contemplato nel successivo articolo (capoverso).

ARTICOLO 5

Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare al Comune preavviso scritto di almeno tre mesi.

Tuttavia il contratto cessa se non sia stato notificato il preavviso qualora altri abbiano sottoscritto un nuovo contratto per la stessa concessione..

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

ARTICOLO 6
Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

TITOLO II
FORNITURE PER USO PUBBLICO

ARTICOLO 7
Impieghi per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a/ le fontanine pubbliche,
- b/ le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici,
- c/ gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi – bagni pubblici,
- d/ gli impianti per pubblici lavatoi ed abbeveratoi di animali,
- e/ le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.

ARTICOLO 8
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO
E MISURAZIONE DELL'ACQUA

L'installazione degli impianti di cui al presente titolo II viene eseguita direttamente dal Comune a proprie spese o dagli Enti che li richiedono.

Per gli usi di cui alla lettera a, b, c, d, l'acqua viene misurata con contatore o, limitatamente al caso c, con lenti idrometriche; per gli usi di cui alla lettera e, l'erogazione e' a deflusso libero, senza misurazione, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 9
Prelievi abusivi

E' fatto divieto:

- a/ di prelevare l'acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dall'alimentazione dei servizi igienici e da altri ordinari impieghi domestici e comunque applicando alla bocca delle fontanine canelle di gomma o di altro materiale equivalente;
- b/ di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c/ di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quello delle destinazioni degli impianti predetti;

d/ di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio.

Il prelievo per uso antincendio e' consentito anche agli impianti elencati alle precedenti lettere a, b, c.

TITOLO III FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO I NORME GENERALI

ARTICOLO 10 Diritto alla fornitura

Nelle strade e nelle piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, e' tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi per l'apertura della presa e sul costo delle condotte di cui all'allegato A del presente Regolamento.

ARTICOLO 11 Forniture su strade non canalizzate

Per le strade non canalizzate il Comune può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo nella spesa di costruzione della tubazione stradale mediante versamento a fondo perduto.

L'entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dal Comune secondo le particolarità del caso.

ARTICOLO 12 Norme per le forniture

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari ed agli usufruttuari degli immobili. Potranno essere concesse pure ai locatori.

Nel caso di edifici in condominio, la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio stesso il quale ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di edifici di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Comune può egualmente concedere che gli edifici siano serviti da una sola derivazione, semprechè i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali .

In particolari usi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può darsi luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.

Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi destinati da tariffe diverse.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

ARTICOLO 13

Ripartizione dell'importo delle bollette fra i vari Utenti di una stessa divisione

Il proprietario di un edificio suddiviso in più appartamenti ma servito da una sola derivazione non potrà esigere, nel rivalersi verso i vari utenti, un importo complessivo superiore di oltre il 6% a quello segnato dalla bolletta.

Tale norma vale anche per il caso che il servizio di pagamento e di rivalsa nei confronti dei vari utenti sia stato appaltato.

Qualora il proprietario dell'edificio o l'appaltatore siano sorpresi per due volte a riscuotere da uno o più utenti della stessa derivazione importi maggiori di quelli consentiti, il Comune sarà autorizzato ad installare derivazioni distinte per ogni appartamento a spese del proprietario dell'edificio.

ARTICOLO 14

Domanda di fornitura

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

Ogni domanda di fornitura d'acqua comporta il pagamento della somma di cui all'allegato A del presente regolamento.

ARTICOLO 15

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico e' in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi valutabili insindacabilmente dal Comune.

ARTICOLO 16

Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della somma preventivata, delle indennità dei contributi e dei depositi cauzionali stabiliti.

ARTICOLO 17

Norme per l'esecuzione delle prese

Le opere di derivazione delle condutture e dei relativi accessori fino all'apparecchio di misura incluso, costituiscono la "presa".

Spetta la Comune determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore e' eseguito esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo degli appaltatori dallo stesso autorizzati.

ARTICOLO 18

Proprietà delle condotte

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore appartengono al Comune, restano all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

ARTICOLO 19

Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune.

ARTICOLO 20

Voltura dell'utenza

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile, il subentrante deve darne comunicazione scritta al Comune per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

La voltura avrà vigore col primo giorno del periodo di fatturazione successivo a quello in cui saranno stati espletati gli adempimenti di cui sopra.

ARTICOLO 21

Variazione delle tariffe e del regolamento

Il Comune si riserva di modificare, previa approvazione delle competenti autorità, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione all'utente per mezzo di apposito avviso a domicilio o di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ARTICOLO 22

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d'uscita del misuratore.

Il Comune ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

ARTICOLO 23

Interruzioni di servizio

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati.

ARTICOLO 24

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati di manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ARTICOLO 25

Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto ed in particolare non può cederla a terzi, senza esplicita autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 26

Risoluzioni di diritto delle concessioni

La fornitura si intende revocata senza intervento alcuno da parte del Comune quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

Si intende pure analogamente revocata nei casi di cui agli articoli 37, 39, 51, 53 e 54 del presente regolamento.

ARTICOLO 27

Prelievi abusivi

Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura e' vietato ed e' perseguito a norma di legge.

ARTICOLO 28

Interventi del Comune per ragione dell'utente

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente e' tenuto, per ogni intervento, al pagamento a titolo di rimborso spese, dell'importo fissato nella tabella a/ del presente regolamento.

ARTICOLO 29

Deposito di garanzia

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'utente deve versare, per l'istruzione della pratica, una somma pari ad un canone minimo quadrimestrale, per concessioni temporanee quali circhi, luna park, mercati, ecc. prima della installazione degli impianti da parte dei predetti, deve essere versata una quota forfetaria pari ad un canone quadrimestrale della tariffa altri usi.

Per concessioni temporanee, tale deposito e' invece pari all'importo del canone per tutta la durata della fornitura.

Il Comune potrà incamerare tale depositi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

Il deposito viene restituito all'utente allo scadere del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

ARTICOLO 30

Tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a/ uso domestico: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri impieghi domestici compreso l'innaffiamento dei piccoli giardini privati,

b/ altri usi.

ARTICOLO 31

Bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo al altri usi: restano pure distinte le relative prese di alimentazione le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata.

L'utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche da incendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso di inadempimento il Comune ha diritti di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca da incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle opere relative allo spegnimento.

Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al comune entro 24 ore, affinché questi possa provvedere alla risigillatura.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

ARTICOLO 32

Tariffe per bocche antincendio private

Per ciascuna bocca da incendio, l'utente deve versare un canone annuo stabilito in funzione dello stabile ove dette bocche vengono installate e dal loro tipo.

La misura dei canoni per i vari tipi di bocche antincendio sono fissati nell'allegato B del presente regolamento.

ARTICOLO 33

Cauzione per bocche antincendio

A garanzia delle bocche antincendio, deve essere versato, a titolo di cauzione, un deposito infruttifero pari al doppio del canone e relativi accessori. Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Comune ove si riscontrassero irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

ARTICOLO 34

Forniture temporanee da bocche antincendio private

Il Comune in seguito a presentazione da parte degli interessati del nulla osta dell'utente della bocca antincendio nonché del Comando dei Vigili del Fuoco, territorialmente competente, può procedere alla stipulazione con terzi di contratti per la fornitura per uso temporaneo mediante prelievo da bocche antincendio.

Tali contratti vengono retti dalle norme relative alle concessioni temporanee, con le seguenti aggiunte o varianti:

a/ il prelievo d'acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante speciale colonnetta di presa, con relativo contatore, fornito dal Comune;

b/ la durata del contratto decorre dalla data di consegna della colonnetta e termina alla data della sua restituzione;

c/ alla consegna della colonnetta, l'utente deve versare, a titolo cauzionale, oltre a quant'altro previsto per le concessioni temporanee, un deposito infruttifero pari al valore della colonnetta e relativo apparecchio di misura, salvo rivalsa per eventuali danni apportati al materiale stesso;

d/ l'utente deve versare, a titolo di noleggio della colonnetta e relativo contatore, per ogni trimestre o frazione di esso, la somma fissata nell'allegato B del presente regolamento;

e/ l'utente resta impegnato a smontare la colonnetta su eventuale richiesta dei Vigili del Fuoco e comunque alla cessazione dell'orario di lavoro dell'utenza servita.

CAPO II

ACCERTAMENTO DEI COMUNI ECCEDENZE MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA

ARTICOLO 35

Misura e pagamento dell'acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto.

ARTICOLO 36

Eccedenze

Le eccedenze del consumo dell'acqua, determinate come differenza fra il consumo segnato dal contatore tra le due letture successive ed il consumo impegnato per il periodo corrispondente, sono liquidate posticipatamente. Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e le eccedenze negative rispetto al minimo garantito nei diversi intervalli di lettura.

Agli effetti della determinazione dei consumi e' considerato soltanto l'intero dei mc. Rilevato dalla lettura del contatore.

Vengono quindi trascurate le frazioni di mc.

ARTICOLO 37

Pagamenti

La liquidazione dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate entro dieci giorni dalla presentazione delle bollette di pagamento.

In caso di mancato pagamento dovuto a qualsiasi titolo, il Comune ha diritto oltre al pagamento dovuto anche all'applicazione degli interessi di mora pari alla misura del tasso ufficiale di sconto.

Trascorsi due mesi dalla scadenza di cui al comma precedente senza che il pagamento sia stato effettuato, il Comune procederà contro gli utenti morosi a norma di legge e sospenderà la fornitura dell'acqua.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente e' tenuto a pagare oltre alla somma di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

ARTICOLO 38
Tipi degli apparecchi di misura
quote nolo e manutenzione

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

Il Comune ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazioni di calibro il Comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative, al netto dei recuperi.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate nell'allegato C del presente regolamento.

ARTICOLO 39
Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune in modo da facilitarne l'accesso agli addetti al servizio.

A valle del contatore viene collocato inoltre, a cura del Comune ed a spese dell'utente, un rubinetto d'arresto munito di scarico.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta nell'atrio di entrata degli stabili od in altro locale a piano terreno o scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dell'edificio o in apposito pozzetto al limite e nell'ambito della proprietà privata.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione di suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

ARTICOLO 40
Guasti agli apparecchi

L'utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni contatori e accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per tali cause.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere.

ARTICOLO 41

Verbali di posa del contatore

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore, viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti.

ARTICOLO 42

Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati del Comune. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo dello sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente.

ARTICOLO 43

Lettura dei misuratori

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari quadrimestrali:

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore, l'incaricato del servizio lascia all'indirizzo dell'utente assente apposito modello cartolina sul quale l'interessato annoterà i dati risultanti dal contatore e rimetterà per posta direttamente la stessa, agli uffici comunali competenti.

In mancanza di tale adempimento da parte dell'utente e nel caso torni a verificarsi l'impossibilità della lettura del contatore nel corso del periodo successivo, verrà senz'altro disposta la chiusura della presa dell'impianto la quale potrà essere riaperta soltanto dopo che sia stata effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di cui al comma 4 dell'allegato A..

Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ARTICOLO 44

Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

ARTICOLO 45

Verifica di misuratori a richiesta dell'utente

Quando un utente ritenga erronee le misurazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato C del presente regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui la comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o meno, fra 1/10 ed ¼ della portata caratteristica, il Comune incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

CAPO III

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ARTICOLO 46

Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo renda opportuno.

Sono comunque da osservare le norme relative agli articoli seguenti.

ARTICOLO 47

Installazione delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere di norma in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestiti contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto di intercettazione.

ARTICOLO 48

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito di recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ARTICOLO 49

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adattarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ARTICOLO 50

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ARTICOLO 51

Modifiche

Il Comune può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente e' tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 52

Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono su consumo di acqua e' comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stesso dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, ne' il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

ARTICOLO 53

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi nella regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 54

Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da un dipendente del Comune assistito da un pubblico ufficiale o da un vigile comunale.

Ogni infrazione dà al Comune l'insindacabile diritto a procedere alla sospensione della fornitura.

ARTICOLO 55

Identificazione dei dipendenti

I dipendenti del Comune addetti al servizio sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ARTICOLO 56

Qualunque tassa o imposta sulle forniture d'acqua sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ARTICOLO 57

Fornitura dell'acqua alle FF.SS.

Ferme restando le modalità di concessione, i contratti in corso come con le FF.SS. verranno aggiornati sulla base delle tariffe in vigore attraverso apposita convenzione.

ARTICOLO 58

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ARTICOLO 59

Obbligatorietà

Il presente regolamento e' obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorre la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ARTICOLO 60

Sono abrogate le norme regolamentari deliberate dal Consiglio Comunale n. 19 in data 28 marzo 1958 ed approvate dalla G.P.A. in data 30 aprile 1958, n. 975.

I contratti di fornitura in corso si intendono rinnovati salvo che l'utente nel termine di un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento non dia comunicazione scritta al Comune di voler recedere dal contratto.

ARTICOLO 61

Gestione

E' compito della Giunta Municipale di stabilire le norme per la contabilità ed il controllo della gestione, il contratto, l'emissione delle bollette e la loro riscossione nonché la quota di anticipo sui Consumi, per l'applicazione del presente regolamento e per tutto quanto altro potrà occorrere per la regolare contabilità del servizio, ed altresì per la manutenzione della rete di distribuzione e dei contatori.

ARTICOLO 62
Dichiarazione di abitabilità
Certificato dell'Ufficio Acquedotto

Gli Uffici Comunali di Sanità e Tecnico non rilasceranno le relative dichiarazioni di abitabilità per le nuove costruzioni e di agibilità per i nuovi altri locali, se prima i proprietari, o per essi i costruttori, non avranno adempiuto agli obblighi contrattuali per la fornitura dell'acqua. A tale uopo, l'Ufficio Acquedotto rilascerà un certificato che andrà a corredo della pratica su accennata.

ALLEGATO A – Tabella dei contributi dovuti al Comune a titolo di rimborso o concorso spese per gli allacciamenti

- - spese per le opere di allacciamento alla condotta distributrice (art.10: costo del materiale e della mano d'opera maggiorato del 15% per spese generali);
- - spese di sviluppo rete (art. 11) sono determinate caso per caso dalla Giunta Municipale in relazione alla lunghezza della tubazione, ai prevedibili allacciamenti, all'uso ed all'impegno di portata della fornitura;
- - istruttoria o riapertura della presa stradale dell'impianto, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso – L. 3.000.
- - spese per interventi diretti ad eliminare fughe idriche nelle condotte private allacciate alla condotta distributrice.
- costo della mano d'opera maggiorata del 20% per spese generali.

ALLEGATO B – Tariffe vendita dell'acqua

Sono quelle determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 18.11.1977.

Tariffe per bocche antincendio

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - per ogni bocca antincendio di tipo normale | L./ anno 5.000. |
| - per ciascun ugello di impianti antincendio del tipo di acqua polverizzata, tappo fresibile ecc. | L./ anno 8.000. |

I canoni suddetti sono raddoppiati per bocche antincendio installate in locali contenenti materiali infiammabili o di facile combustione; sono quadruplicati per quelle in servizio in teatri, cinematografi ed altri locali pubblici.

ALLEGATO C – Quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori

Sono quelle determinate con deliberazione n. 210 del 18.11.1977.

Il presente Regolamento e' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 217 del 25.11.1977, pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22.12.1977, per 15 giorni consecutivi.

TRASMESSA al CO.RE.CO. il 22.12.1977 con nota prot. 14402, pervenuta alla stesso il 23.12.1977.

FORMULATI rilievi con ordinanza n. 26453/277 del 05.01.1978, pervenuta il 09.01.1978.

CONTRODEDUZIONI in data 12.01.78, prot. N. 291, ricevute dal CO.RE.CO. il 13.01.1978
Senza che si sia pronunciato in merito entro i 20 giorni dalla ricezione.

DIVENUTA ESECUTIVA il 02.02.1978.

Il presente regolamento e' stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.05.1978 ai sensi e per gli effetti della legge 09.06.1947 n. 530.

ENTRATO in vigore il 19.06.1978.

IL SEGRETARIO COMUNALE

APPORTATE MODIFICHE con delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 6.11.79, pubblicata all'Albo Pretorio in data 14.11.79, per 15 giorni consecutivi.

TRASMESSA la CO.RE.CO. il 14.11.79, prot. N. 10915.

PERVENUTA allo stesso il giorno 19.11.1979.

DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza di termini il 10.12.1979:

RIPUBBLICATA all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 02.09.1981.

ENTRATO in vigore il 18.10.1981.

IL SEGRETARIO COMUNALE

APPORTATE MODIFICHE al suddetto regolamento con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 21.05.1982, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 08.06.82 per 15 giorni consecutivi.

TRASMESSA al CO,RE,CO, il 07.06.1982 con prot. n.7659.

PERVENUTA allo stesso il giorno 08.06.1982.

DIVENUTA ESECUTIVA il 28.06.1982 per decorrenza di termini.

RIPUBBLICATA all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5.01.1983, ai sensi dell'art. 21 della legge 9.6.47 n. 530.

ENTRATO in vigore dal 21.2.1983.

IL SEGRETARIO COMUNALE